

# Adozione alle coppie gay

## «Ignorate tante sofferenze»

### Il caso Milano non è solo problema giuridico Tra le altre questioni la memoria delle origini

LUCIANO MOIA  
MILANO

**N**on è soltanto una sentenza talmente creativa da risultare del tutto estranea al nostro ordinamento giudiziario. Non soltanto supera per portata ideologica il già assurdo disegno di legge Cirinnà. Non soltanto appare una prevaricazione del giudice sul legislatore. La sentenza resa nota l'altro ieri, con cui la Corte d'appello di Milano ha concesso l'adozione «piena e legittimante» di una ragazzina dodicenne alla compagna "divorziata" di una donna che aveva concepito in Spagna con la fecondazione eterologa, apre una serie di questioni preoccupanti, in cui il profilo giuridico si intreccia con quello umano, etico, educativo e culturale. Tra le altre questioni, quella del riconoscimento delle proprie origini biologiche potrebbe sembrare marginale solo a chi ignora la sofferenza profonda suscitata dal fatto di non avere consapevolezza del proprio passato familiare. Se è vero, come riconoscono studi psicologici di diversa estrazione culturale, che le radici biologiche materne e paterne sono parte integrante dell'identità della persona, esserne privi equivale spesso a uno smarrimento profondo che non di rado si trasforma in disagio patologico. Proprio su questi presupposti, lo scorso 18 giugno la Camera ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento delle origini biologiche per le persone adottate. Ora il testo è al Senato, anche se non si sa ancora quando potrà essere avviato il nuovo iter in Commissione per il via libero definitivo della legge. Il Comitato nazionale per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche chiede di fare in fretta ma, allo stesso tempo, riconosce che tra pochi anni gli stessi diritti reclamati dalle persone adottate, potranno riguardare chi è nato con la fecondazione eterologa o, peggio, con la pratica dell'utero in affitto. «Noi che conosciamo la sofferenza che deriva dall'ignorare l'identità della nostra mamma biologica o del nostro papà - spiega Anna

Arecchia, presidente del Comitato - riteniamo giusto porre una questione per troppo tempo passata sotto silenzio. Siamo fermamente contrari a tutte le pratiche che non permettono di far conoscere al nascituro le proprie origini». Qui le opinioni politiche o culturali non c'entrano nulla. Si parla di esigenze umane, di un anelito profondamente connotato con il

**La forzatura del nostro ordinamento aggravata da altre questioni etiche ed educative. Gli interventi di Arecchia (Comitato origini biologiche) e Crestani (Ciai)**


bisogno di conoscere il nome e il volto dei propri genitori naturali. Ecco perché pratiche come l'eterologa, il commercio dei gameti o l'utero in affitto sono destinati inevitabilmente

ad accrescere sofferenza e ingiustizia. Tutto da definire poi il tema dell'omogenitorialità. Paola Crestani, presidente Ciai (Centro italiano aiuti infanzia) che conta oltre 1.500 soci in tutta Italia e si occupa soprattutto di adozione internazionale, non vuole entrare nel merito della capacità ge-

nitoriali delle coppie omosessuali. «Ma per quanto riguarda l'adozione internazionale - spiega - le coppie dello stesso sesso rischiano di rappresentare un problema in più per un bambino che arriva da un Paese lontano, già provato da situazioni molto difficili e spesso da varie sofferenze psico-fisiche». Non si tratta di una valutazione morale, ma di una scelta di opportunità che pone al centro l'interesse del minore. «Oggi i pregiudizi che circondano le coppie dello stesso sesso sono ancora così forti da rappresentare per un bambino in difficoltà un disagio aggiuntivo. E non ci sembra davvero il caso di prevederne altri per un minore che nella vita ha già sopportato tante difficoltà».

Tornando al caso Milano, rimane l'inaccettabile contraddizione tra il lungo iter di verifiche e di controlli a cui sono sottoposti dal Tribunale dei minori i genitori eterosessuali che vogliono adottare un bambino e l'estrema celerità con cui la Corte d'appello ha deciso il caso delle due mamme "divorziate". Una discriminazione al contrario di cui non si sentiva davvero il bisogno.

L'ingresso del Palazzo Giustizia di Milano. La discussa sentenza della Corte d'appello era arrivata lo scorso 16 ottobre



**da sapere**

**«Legittimante» o «non legittimante»?  
Differenza che non può essere ignorata**

**Adozione «piena e legittimante». Adozione "non legittimante". Quale differenza? Il nostro codice stabilisce che l'adozione legittimante è decisa per minori in stato di abbandono (e non è proprio questo il caso di Milano) e prevede, tra l'altro, «la sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi». Si interrompe anche qualsiasi legame giuridico con la famiglia biologica. La "non legittimante" riguarda i minori che non possono essere dichiarati adottabili. La "stepchild adoption" prevista dal disegno di legge Cirinnà, che vuole modificare all'articolo 44 della legge 184 sulle adozioni, sarebbe "non legittimante".**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Analisi. Una sentenza che va contro la Cassazione

MARCELLO PALMIERI

**D**iscutibile nei contenuti. E inequivocabile nel risultato che vuole raggiungere: indurre i cittadini a violare le leggi, o il legislatore a modificarle. L'esatto contrario di quanto ci si aspetta in uno Stato di diritto, dove il comportamento dei cittadini e l'azione del potere (anche quello giudiziario) dovrebbero conformarsi alle norme vigenti. Non cercare di scardinarle.

La pronuncia dell'altro giorno si fonda in sintesi su questo assunto: l'Italia non prevede l'adozione omosessuale, ma allo stesso tempo non può non riconoscere quella validamente costituita in un altro Paese. Per giustificare questa visione, i giudici prima richiamano uno specifico principio del diritto internazionale privato (quello per cui un rapporto di filiazione validamente costituito all'estero deve essere trascritto anche in Italia, salvo sia contrario all'ordine pubblico), poi tentano di dimostrare che nel caso non esiste contrarietà ai nostri principi giuridici fondamentali. Corretta la prima affermazione. Molto discutibile la seconda, perché platealmente in con-

trasto con il parere della Cassazione: una delle cui funzioni è proprio assicurare - attraverso le sue autorevoli decisioni, cui dovrebbero conformarsi le magistrature inferiori chiamate a decidere in futuro casi simili - l'uniforme interpretazione delle leggi. Ebbene: con la sentenza 24001 dell'anno scorso, gli Er-

**La decisione della Corte d'appello che consente a due donne di essere madri di una bambina avuta in Spagna contraddice gli Ermellini e la legge**

mellini hanno chiarito che un comportamento in sregio alle norme sull'adozione e teso a produrre una genitorialità disgiunta dal legame biologico è contrario all'ordine pubblico. La Corte, in quel frangente aveva rimosso gli effetti della maternità surrogata praticata da due cremaschi all'estero (in Italia è vie-

tata dalla legge 40), ma la situazione giuridica appare molto simile a quella milanese. Dove pure l'espatrio è stato condotto in funzione elusiva delle norme sull'adozione e la bimba rimane priva sia del padre sia della madre che ha fornito l'ovocita. Salvo stare con quella che l'ha partorita e un'altra del tutto estranea alla sua nascita. Così, curiosamente, nella sentenza della Corte d'appello di Milano la pronuncia della Cassazione non trova spazio sebbene sia calzante, recente e dirimente. In compenso ve ne sono altre, eccentriche rispetto alla materia d'esame. A tanto non era arrivata nemmeno la Corte d'appello di Torino, quando con decreto 584/2013 aveva affidato un altro bimbo a 2 donne. In quel caso, però, la "mamma A" aveva fornito i gameti e la "mamma B" condotto la gravidanza. Dunque, diversamente dalla situazione milanese, entrambe detenevano una sorta di relazione con il minore. Altra differenza, l'atto estero di cui era stata chiesta la trascrizione: in Piemonte quello di nascita, in Lombardia quello dell'adozione. Ad accomunarle, invece, due provvedimenti giudiziari fuori - se non addirittura contro - la legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA